

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 1968

Aumento del contributo ordinario  
in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale della nutrizione, già organo di ricerca scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche, con la legge 6 marzo 1958, n. 199, assunse la figura di ente di diritto pubblico sottoposto a vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione.

L'Istituto stesso nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche ebbe ad assumere spiccata qualificazione negli studi dei problemi alimentari strettamente connessi alla produzione agricola.

Il nuovo assetto dato all'Ente in relazione alla rilevata esigenza di avviare a soluzione, sotto il profilo tecnico-biologico e sociale, gli studi interessanti il settore alimentare, che già presso altri Paesi sono stati da tempo impostati da appositi organismi altamente qualificati aventi larga disponibilità di mezzi, ha consentito d'iniziare una concreta attività di ricerca coordinata, valida ad allineare anche il nostro Paese alle forme più avanzate di organizzazione del setto-

re, che in Italia presenta carenze e squilibri evidenziatisi particolarmente in sede di applicazione delle norme comunitarie.

All'Istituto nazionale della nutrizione sono stati, pertanto, via via commessi studi al fine di accertare lo sviluppo fisico-psichico delle popolazioni di alcune zone d'Italia particolarmente depresse; ulteriori ricerche sul contenuto nutritivo e vitaminico degli alimenti; indagini sullo stato alimentare dei lavoratori italiani all'estero; programmi di diffusione delle conoscenze in campo alimentare allo scopo di indirizzare i consumi verso quei prodotti che possano assicurare a costi convenienti una dieta ottimale; studi comparati fra il contenuto proteico dei grani di importazione e quelli di produzione nazionale nelle loro diverse qualità.

Quanto accennato in ordine all'attività dell'Istituto nazionale della nutrizione costituisce soltanto programma di base che, pur essendo in fase di avanzata realizzazione, dovrà naturalmente essere ulteriormente sviluppato in relazione al concretarsi di una

politica alimentare influente direttamente sull'ammodernamento e la competitività dell'apparato produttivo agricolo.

La benemerita opera svolta dall'Istituto nazionale della nutrizione ha riscosso apprezzamenti e riconoscimenti lusinghieri ma, allo stato, l'ente non è in condizione di funzionare proficuamente per carenza delle strutture necessarie allo scopo.

Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto con la legge 25 febbraio 1963, n. 258, che è l'unica sicura fonte di introito, si appalesa ora non più adeguato agli oneri di spesa, dilatatisi per effetto degli aumenti di legge, della progressione in carriera ed economica del personale ed è — ciò che più conta — assolutamente insufficiente per la attività da perseguire, nel cui ambito alcuni settori specifici della ricerca scientifica risultano del tutto carenti, avendo dovuto l'Istituto medesimo assicurare i servizi con appena la metà delle unità previste in organico (163 unità).

Da quanto sopra risulta che non possono essere negati all'Istituto medesimo i mezzi e gli strumenti idonei che gli consentano di poter perseguire con una più adeguata organizzazione e attrezzatura le alte finalità della ricerca fondamentale nel settore dell'alimentazione.

A ciò intende provvedere l'unito disegno di legge — nell'attesa che venga realizzata l'altra sentita esigenza della costruzione di una nuova sede per l'Istituto stesso — dan-

do i mezzi finanziari per integrare il contributo ordinario annuo di funzionamento.

Con l'articolo 1 di tale provvedimenti il contributo annuo di lire 290 milioni, disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450 milioni.

L'aumento è diretto a compensare le differenze di costo del personale in riferimento agli aumenti di legge, allo sviluppo di carriera anche economica, all'incremento delle unità da utilizzare secondo le necessità funzionali e comunque entro i limiti delle tabelle organiche.

Con l'articolo 2 si stabilisce che le disponibilità attualmente esistenti sul conto di tesoreria denominato « Ministero agricoltura e foreste - Fondo Sepral » vengano trasferite in altro conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - Fondo ex Sepral », dal quale saranno prelevate, a partire dal 1968 sino ad esaurimento lire 160 milioni annui per affluire in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Il fondo ex Sepral, costituito da proventi delle gestioni delle sopresse sezioni provinciali dell'alimentazione, presenta attualmente disponibilità per lire 1.960 milioni circa.

Con l'articolo 3 si dispone che alla copertura dell'onere di lire 160 milioni per l'anno finanziario 1968 sarà provveduto con i proventi di pari importo di cui all'articolo precedente.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

**Art. 2.**

Le disponibilità del conto di tesoreria denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Fondo ex Sepral » saranno trasferite in un conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - Fondo ex Sepral », dal quale saranno prelevate, per affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, lire 160.000.000 annue a partire dall'anno finanziario 1968 e sino al totale esaurimento delle disponibilità medesime.

**Art. 3.**

All'onere, derivante dalla presente legge, di lire 160.000.000 per l'anno finanziario 1968, sarà provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli anni finanziari, alle occorrenti variazioni di bilancio.